Coperture veicolo/persona

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato

Avere notizie e informazioni sulle richieste ed esigenze assicurative del Contraente o dell'Assicurato è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrire prodotti coerenti con le stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

I tuoi Dati	Contraente	DITTA BIOENERGYTECH S.R.L.
	CF/P.IVA	00398770933
	Indirizzo	VIA FRATELLI ZAMBON 9/B 33080 FIUME VENETO PN
La tua Polizza	556741846	
Il tuo veicolo	Targa/Telaio:	GJ218RW
	Marca	FORD
	Modello	TRANSIT 350 2.0TDCI HDT 170CV RWD PL-TM FURGONE TREND
	Immatricolazione	31/03/2022
	Destinazione d'uso	AUTOCARRO

Agenzia	Intermediario HOWDEN SPA - RISCHI PERSONE
E-mail	howden@pec.howdenspa.it
Indirizzo	VIALE GUGLIELMO MARCONI 64/1, 33170 PORDENONE (PN)
Telefono	0434 229111
Trattativa svolta da:	GIORDANI ELENA

01R 00005567418466

v. 23/271 - CO1R032X556741846T907691710152

Allianz

Coperture veicolo/persona

Allianz

Polizza n.556741846

La presente soluzione è coerente con le esigenze del Contraente o dell'Assicurato in considerazione delle preferenze manifestate in sede di raccolta delle necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

Il Contraente manifesta le seguenti esigenze, proprie o dell'Assicurato:

- **Incendio**
  Protezione dal rischio di incendio del veicolo
- **Furto totale e parziale**
  Protezione dal rischio di furto totale del veicolo o di sue singole parti.
- **Eventi speciali**
  Protezione del veicolo dai danni derivanti da atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici.
- **Assistenza**
  Godimento di un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente e servizio di assistenza a seguito di furto del veicolo.

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Contraente o, se soggetto diverso, l'Assicurato non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.

LE RICORDIAMO CHE

- Il suo intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- É importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del Contraente o dell'Assicurato.
- In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le necessità di natura assicurativa del Contraente o dell'Assicurato ed i prodotti che possiamo proporle.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, Franchigie e Scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative o a quelle dell'Assicurato.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 26/02/2026

Coperture veicolo/persona

Allianz

Polizza n.556741846

Firma dell'Intermediario ▶ Howden S.p.A.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante ▶

Coperture veicolo/persona

La tua Polizza	Numero 556741846 Contraente DITTA BIOENERGYTECH S.R.L.
Il tuo veicolo	FORD TRANSIT 350 2.0TDCI HDT 170CV PWD PL-TM FURGONE TREND
La tua Agenzia	Intermediario HOWDEN SPA - RISCHI PERSONE VIALE GUGLIELMO MARCONI 64/1, 33170 PORDENONE (PN) Telefono: 0434 229111 Email:pordenone@howdengroup.com PEC:howden@pec.howdenspa.it
Area Personale	www.allianz.it/areapersonale Per consultare le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze e ai sinistri
Servizio Clienti	Pronto Allianz 800-68-68-68 Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

01R 00005567418466

V. 23.271 - C01R032P5567418467907691711719

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Allianz

Allianz

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali, tra i quali anche il tuo attestato di rischio che viene messo a disposizione in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del tuo contratto.
Se lo desideri, potrai sempre richiederne una stampa cartacea o l'inoltro via e-mail al tuo intermediario.
Ti segnaliamo, comunque, che l'attestato di rischio cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto, poiché la tua situazione assicurativa sarà acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite l'apposita Banca Dati Attestati.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Allianz

Polizza n. 556741846

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

CANALE BROKER MILANO - 0010307
HOWDEN SPA - RISCHI PERSONE

La Polizza

Contraente

Ragione sociale: DITTA BIOENERGYTECH S.R.L.(e' proprietario/a del veicolo assicurato)
Codice fiscale o Partita IVA : 00398770933 Attività: ATTIVITA' MANIFATTURIERE
Residenza: VIA FRATELLI ZAMBON 9/B
C.A.P.: 33080 Città: FIUME VENETO PN

Veicolo assicurato

Targa/telaio: GJ218RW Data prima immatricolazione: 31/03/2022
AUTOCARRO PER TRASPORTO CONTO PROPRIO
Marca/modello: FORD TRANSIT 350 2.0TDCI HDT 170CV PWD PL-TM FURGONE TREND (DAL 2021/
Alimentazione: Esclusivamente Diesel KW: 125 Gancio Traino: No
Peso a pieno carico: 35,00 q.li Peso massimo rimorchiabile: 0,00 q.li

Custodia: No

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/03/2026 Scadenza: 31/03/2027

Garanzie operanti e dettaglio premi

Coperture	Operanti	Premi lordi annui (euro)
Responsabilita' Civile Auto	NON OPERANTE	
Coperture per il veicolo		
Indennita' valore a nuovo	NON OPERANTE	
Incendio	SI	38,41
Furto	SI	96,91
Assistenza Furto	NON OPERANTE	
Kasko	NON OPERANTE	
Garanzie Aggiuntive	NON OPERANTE	
Atti Vandalici e/o Eventi Naturali e/o Sociopolitici	SI	130,85
Coperture per la persona		
Infortuni del Conducente	NON OPERANTE	
Spese mediche per Macrolesioni alla guida	NON OPERANTE	
Assistenza	SI	33,33
Rapid Repair	NON OPERANTE	
Tutela Giudiziaria	NON OPERANTE	

Premio

Premio lordo annuo complessivo: 299,50 euro
Periodicità di pagamento: Annuale Prossima rata: 31/03/2027
Importo lordo alla firma: 299,50 euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

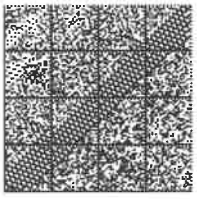

01R 00005567418466

Allianz

Polizza n. 556741846

La Polizza

Altri estremi contrattuali

Contratto: SOSTITUZIONE Prodotto: Standard senza copertura RC

Il veicolo è soggetto a Vincolo presso SOCIETA' FIDITALIA S.P.A., VIA GUGLIELMO SILVA 34 20149 MILANO MI con scadenza il 31/03/2027

Altre dichiarazioni del contraente

Sostituzione per modifica/aggiornamento/rettifica del contratto ALLIANZ S.p.A. 532360728, fermo il veicolo assicurato.

Dettaglio delle coperture prestate

Coperture per il veicolo e per la persona

Incendio a valore intero
a tariffa: 01/04/2022

- **Valore assicurato euro 16.919,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 16.919,00
- con adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente. Il valore assicurato e l'ammontare del premio dovuto sono calcolati anche in base alla dichiarazione dell'assicurato di poter detrarre l'IVA sul veicolo nella misura del **100,00%** dell'IVA stessa. In tale identica misura l'IVA verra' detratta dall'importo eventualmente indennizzabile in caso di sinistro ferma restando l'applicazione delle franchigie e/o scoperti contrattuali.

Furto totale e parziale con scoperto
a tariffa: 01/04/2022

- **Valore assicurato euro 16.919,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 16.919,00
- con adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente. Il valore assicurato e l'ammontare del premio dovuto sono calcolati anche in base alla dichiarazione dell'assicurato di poter detrarre l'IVA sul veicolo nella misura del **100,00%** dell'IVA stessa. In tale identica misura l'IVA verra' detratta dall'importo eventualmente indennizzabile in caso di sinistro ferma restando l'applicazione delle franchigie e/o scoperti contrattuali.
- 10% di scoperto sul danno.
- con un minimo di euro 300,00 .

Atti vandalici - eventi naturali e sociopolitici autocarri
a tariffa: 01/04/2022

- **Valore assicurato euro 16.919,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 16.919,00
- con adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente. Il valore assicurato e l'ammontare del premio dovuto sono calcolati anche in base alla dichiarazione dell'assicurato di poter detrarre l'IVA sul veicolo nella misura del **100,00%** dell'IVA stessa. In tale identica misura l'IVA verra' detratta dall'importo eventualmente indennizzabile in caso di sinistro ferma restando l'applicazione delle franchigie e/o scoperti contrattuali.
- 10% di scoperto sul danno
- con un minimo di euro 500,00.

Assistenza Auto prestata tramite AWP P&C S.A. Rappresentanza generale per l'Italia
a tariffa: 01/04/2022

DA contratto di durata annua: la polizza si risolve alla sua naturale scadenza senza necessita' di disdetta, per prorogarne la durata e' sufficiente pagare il nuovo premio; maggiori dettagli nelle condizioni di assicurazione, Sezione Norme Generali, articolo 2 - Durata del contratto e adeguamento del premio.

Prospetto di liquidazione fiscale dell'importo alla firma (importi espressi in Euro)

Coperture	Importo prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Contributo SSN	Importo lordo alla firma
Incendio, Furto, Atti Vandalici ed Eventi Naturali	234.51	13.50%	31.66		266.17
Assistenza	30.30	10.00%	3.03		33.33
Totali	264.81		34.69	0,00	299.50

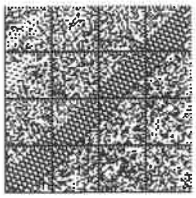

La Polizza

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono state applicate delle riduzioni di premio per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto delle riduzioni stesse.

Allianz

Polizza n. 556741846

La Polizza

Condizioni generali di assicurazione, appendici, sottoscrizione del contratto

Accettazione del contratto e delle condizioni di assicurazione
Il sottoscritto contraente dichiara:

di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto:

- Copia delle Condizioni di assicurazione:
  □ garanzie rischi accessori auto modello **AZ1 Allianz Motor ARD**
  che dichiara altresì di conoscere ed accettare come parte integrante del contratto stesso.

- **copia del documento "Modulo Unico Precontrattuale per i prodotti assicurativi"** conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni.

di avere reso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892 - 1893 - 1894 del codice civile, dichiarazioni complete e veritiere riguardo a tutti gli elementi di tariffazione, comprese le caratteristiche personali del proprietario, essendo a conoscenza che, in caso contrario, l'impresa ai sensi di legge può impugnare il contratto, recedere dallo stesso, oppure eccepire la non risarcibilità totale o parziale del sinistro. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche;

di essere consapevole che sul contratto:

- opera la seguente clausola di **vincolo per veicoli concessi in leasing con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.**
  Premesso che il veicolo assicurato di proprietà della Società di leasing indicata sul presente contratto ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in "leasing" al Contraente, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti del proprietario-locatore:
  a) a non consentire alcuna variazione alle garanzie prestate con il presente contratto senza il suo consenso;
  b) a comunicargli ogni sinistro in cui è stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
  c) a comunicargli con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque una sospensione della garanzia ai sensi di legge.
  Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società di leasing con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che in caso di incendio, furto o guasti accidentali l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'articolo 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla Società di leasing nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
  Il Contraente ai sensi dell'articolo 1341 C.C. rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle condizioni generali di assicurazione sino alla data di scadenza del contratto di locazione o di vendita rateale.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante ▶ _____

di approvare specificamente, agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle condizioni di assicurazione:

- **garanzie rischi accessori auto modello AZ1 Allianz Motor ARD**

contenute nelle sezioni espressamente richiamate

- Durata del contratto e adeguamento del premio

Sistema di coperture per il veicolo

- Esclusioni (delle garanzie operanti sul contratto)
- Autorizzazione a richiedere l'esame di chiavi e dispositivi di avviamento (Furto - se la garanzia decorre dal 1.7.2010)

Sistema di coperture per la persona

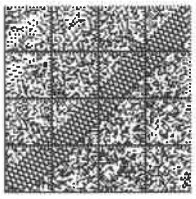

Allianz

Polizza n. 556741846

La Polizza

- Esclusioni/delimitazioni (delle garanzie operanti sul contratto)

Firma del Contraente/Legale Rappresentante ▶ _____

Sottoscritto il 26/02/2026 , in PORDENONE

Allianz S.p.A.

_____

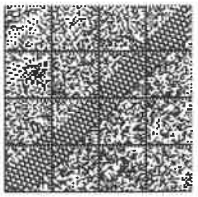

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Allianz S.p.A.-Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

CANALE BROKER MILANO - 0010307
HOWDEN SPA - RISCHI PERSONE

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

GLOSSARIO

Accertamenti diagnostici: le prestazioni mediche strumentali finalizzate a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una patologia o di una lesione, a carattere anche cruento e/o invasivo.
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Per le garanzie Infortuni e Spese mediche per Macrolesioni alla guida è il conducente del veicolo assicurato.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.
Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Attacco informatico: qualsiasi azione, serie di azioni o minaccia di azione compiuta intenzionalmente, non autorizzata, dannosa e/o illegale che, indipendentemente da tempo, luogo e origine, riguarda l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un sistema informatico del veicolo che causa, a titolo di esempio non esaustivo, interruzione di servizio, accesso non autorizzato, corruzione o cancellazione di dati allo scopo di mettere in atto minaccia, inganno, truffa o estorsione.
È compresa nella definizione di attacco informatico anche l'attività di hackeraggio, convenzionalmente intesa quale attività di pirateria informatica perpetrata a danno di memorie - a cui il violatore non ha accesso legale - al fine di sottrarre o alterare dati.
Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
"Battery Pack" (pacco batterie): indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.
Box o garage: locale chiuso, adibito a rimessa veicoli, anche non ad uso esclusivo.
CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto): la procedura prevede - sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.
Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Legs. 209/2005.
Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.
Centrale Allianz Health: la struttura dell'Impresa che, tramite i propri operatori, medici, professionisti sanitari e tecnici, con linea telefonica dedicata, provvede a erogare i servizi previsti dalla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.
Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.
Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.
Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.
Day Hospital/ Day Surgery: il Ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata a seguito esclusivamente di terapie mediche (Day Hospital) o prestazioni chirurgiche (Day Surgery).
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni: casi di non operatività del contratto o della singola garanzia prestata in polizza.
Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
Frazione di anno: periodo iniziale della copertura alla scadenza del quale il contratto non può essere **risolto** per motivi diversi dalla cessazione del rischio.
Frazione di anno più anno intero: periodo per la cui durata è stata pattuita la validità dell'assicurazione.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Gare di regolarità pura: le manifestazioni, che prevedono l'uso di veicoli a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Hackeraggio: vedi *"Attacco informatico"*.
Hybrid plug in (PHEV - "Plug - in hybrid vehicle"): veicolo a ibridazione piena (vedi sopra) dotato **anche** di una presa di corrente per la ricarica del *"Battery Pack"* (pacco batterie) tramite rete elettrica. Ha una maggiore autonomia a trazione esclusivamente elettrica.
Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Incidente stradale garanzia Assistenza: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.
Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.
Intervento chirurgico: l'atto terapeutico realizzato con uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.
Intervento chirurgico ambulatoriale: l'Intervento chirurgico, come sopra definito, che non necessita di Ricovero con pernottamento o di Ricovero in Day Hospital/Day Surgery. Non sono considerate Intervento chirurgico ambulatoriale le infiltrazioni intratessutali o endocavitarie.
Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa.
Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine *"l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo"*. Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.
Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.
Macrolesioni: gravi lesioni politraumatiche a seguito delle quali il paziente presenta un quadro clinico caratterizzato da lesioni mono o polidistrettuali ad organi o apparati differenti con compromissione delle funzioni vitali (respiratorie e/o circolatorie e/o neurologiche). Si intende compresa, anche in assenza di compromissione delle funzioni vitali, l'amputazione di un arto al di sopra del polso o al di sopra della caviglia.
Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.
Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Medicina ufficiale: la medicina, detta anche convenzionale, riconosciuta dal sistema giuridico che viene insegnata nelle università e praticata dai medici negli ospedali del Mondo Occidentale. La medicina ufficiale è fondata sui principi delle scienze sperimentali e basa le proprie pratiche sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
Medicinali: le sostanze o associazioni di sostanze, autorizzate dall'AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) per la cura della patologia per la quale sono state prescritte, che possano essere somministrate sull'uomo per ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, con lo scopo di definire una terapia medica. Sono esclusi i farmaci biologici e le terapie geniche.
Mezzi eccezionali (riferito a garanzia Assistenza): mezzi di soccorso adibiti al recupero tramite GRU per riportare il veicolo in assetto di marcia al fine di poterne effettuare il traino/trasferimento o la riparazione sul posto.
Monopattino: veicolo a due assi dotato di manubrio e non di sedile con un solo motore elettrico o con movimento conferito mediante spinte successive di uno dei piedi a terra mentre l'altro poggia sulla pedana.
Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio "di piazza con autotassametro".
Pedone: chiunque circoli su strada pubblica e/o privata privo di qualsiasi mezzo di locomozione.
Piano assistenziale: documento elaborato dalla Centrale Allianz Health con indicazione della tipologia e articolazione delle prestazioni previste per il percorso riabilitativo e terapeutico dell'Assicurato.
Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro il valore assicurato dei beni danneggiati risulta inferiore a quello reale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione al minor premio pagato.
Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Ransomware: tipo di software malevolo che blocca l'accesso ad un'apparecchiatura informatica, generalmente connessa alla rete, cifrando i dati in essa contenuti.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.
Relitto: ciò che resta del veicolo in conseguenza di un danno totale (danno superiore all'85% del valore del veicolo). Il suo valore di mercato viene determinato da quanto materialmente offerto attraverso il ricorso a piattaforme specializzate (es: AUTOonline); resta salvo il diritto dell'assicurato di mantenere la proprietà del relitto stesso.
Ricovero (garanzia Infortuni): degenza comportante pernottamento in istituto di cura.
Ricovero (garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida): la degenza che comporta il pernottamento in struttura sanitaria, il Day Hospital, il Day Surgery e l'Intervento chirurgico ambulatoriale.
Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").
Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
Sabotaggio: azione svolta per ostacolare o ritardare la realizzazione di un progetto, per disturbare o intralciare il libero svolgersi di un'attività.
Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.
Scadenza dell'intero periodo di assicurazione: termine del periodo pattuito al fine dell'applicazione delle regole di evoluzione della Classe Universale e valido anche in caso di sostituzione di contratto.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informatico: qualsiasi sistema informatico che fornisce funzionalità per il veicolo, il suo conducente, gli occupanti, gli altri utenti o il carico trasportato, quali - a titolo di esempio non esaustivo - il sistema di infotainment e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) o qualsiasi modalità di interazione del sistema con sistemi esterni o con l'ambiente del veicolo quali, a titolo di esempio non esaustivo, il sistema continuo di comunicazione con il veicolo e i server di back-end del produttore del veicolo per aggiornamenti Over-The-Air (OTA - cd via etere).
Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con l'Unione Europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).
Struttura sanitaria convenzionata: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera come sopra definite ed ogni centro diagnostico e centro medico facente parte del Circuito Allianz Health convenzionato dall'Impresa e dedicato alla garanzia Spese mediche per Macrolesioni alla guida.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atto di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Terzi (garanzia RCA): non sono considerati terzi - rispetto all'assicurato - i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.
Terzi (garanzie diverse da RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.
Valore a nuovo: è inteso convenzionalmente quale prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/dotazioni **di serie** compresi - come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Valore commerciale/Valore di mercato: quotazione del veicolo ad una certa data (spesso coincidente con quella del sinistro); è determinata facendo riferimento alle pubblicazioni specializzate del settore (c.d. mercuriali di riferimento) o, in mancanza, a valutazioni basate su dati di mercato e/o in base a valutazioni degli incaricati dall'Impresa e/o a documentazione altrimenti raccolta a cura dell'Impresa.
Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre totalmente i danni alle cose assicurate (salvo lo scoperto e/o la franchigia convenuti) e, quindi, il premio deve essere pagato in funzione del loro intero valore; quando l'assicurazione sia stipulata per una valore che risulti inferiore a quello reale, l'assicurato, in caso di sinistro, vedrà ridotto proporzionalmente l'ammontare dell'indennizzo e, di conseguenza, dovrà tenere a proprio carico una parte dei danni (vedi la voce "Proporzionale").
Veicolo elettrico (BEV - "Battery electric vehicle"): si intende un mezzo a trazione esclusivamente elettrica alimentato con batterie ricaricabili.
Velocipedi: veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

NORME GENERALI

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.11.2024

Articolo 1 – PREMIO - PAGAMENTO

Il premio o la prima rata di premio si pagano - all'intermediario o all'Impresa - alla consegna dei documenti assicurativi; se non versato il premio, l'assicurazione resta sospesa fino al pagamento. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste e l'Impresa rilascia quietanza nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata **solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento**.
Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche nel caso in cui - alle condizioni previste dal contratto - ne sia stato concesso il frazionamento.
Il premio relativo ai contratti di durata inferiore ad un anno va pagato in un'unica soluzione e non può essere frazionato.
Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

Articolo 2 – DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO

I **documenti assicurativi** sono: il contratto, il certificato di assicurazione e la carta verde.
L'Impresa fornisce, **senza oneri a carico del contraente**, il duplicato di certificato e carta verde nei seguenti casi e con le modalità indicate:
- smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
- altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

Articolo 3 - DECORRENZA E DURATA

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.
A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "*Glossario*" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").
Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 30.6.2023 al 31.12.2024:
a. **frazione di anno**: dal 30.06.2023 al 31.12.2023. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo *articolo 1.7 "Cessazione del rischio – prosecuzione o risoluzione del contratto"*.
b. **scadenza dell'intero periodo di assicurazione** e data di variazione della classe di merito: 31.12.2024 (anche in caso di sostituzione).

Articolo 4 – SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve - **senza necessità di disdetta** - alla scadenza indicata in polizza. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Articolo 5 – PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo, comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può validamente prorogare il contratto pagando il premio propostogli dall'Impresa, senza ulteriori formalità.
L'Impresa:

- emette comunicazione di rinnovo del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
- formula la proposta di proroga/rinnovo comunicando direttamente o tramite un intermediario l'ammontare del premio richiesto.

Il contraente:

- entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto paga il premio richiesto in accettazione della proposta di proroga/rinnovo;
- riceve i documenti assicurativi.

Conseguentemente, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità – calcolata dalla scadenza precedente - e così per le scadenze successive.

In caso il contraente richieda di modificare il contenuto del contratto, l'Impresa ne emetterà uno nuovo.

I contratti di durata inferiore all'anno (c.d. temporanei) non sono oggetto di proposta di proroga/rinnovo e **scadono inderogabilmente al termine del periodo di assicurazione pattuito** (vedi *Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno"*).

Articolo 6 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO – VARIAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

In occasione di richiesta di variazione delle garanzie operanti o inserimento di nuove garanzie la polizza viene sostituita. Ferme le altre condizioni di assicurazione, l'Impresa applica il premio relativo ai rischi di cui alle garanzie oggetto di variazione o di nuova sottoscrizione adeguandolo alla tariffa vigente alla data di effettuazione dell'operazione di nuova pattuizione.

Articolo 7 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente, **a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro,** può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento.
Il contraente che intende esercitare tale diritto deve:

1. **dare comunicazione** all'Agenzia che ha emesso il contratto **entro 15 giorni** dal pagamento del premio;
2. **assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi** (contratto, certificato di assicurazione e carta verde).
3. **confermare** l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di premio con le seguenti modalità:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa - a documentazione ricevuta - provvede al rimborso del premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in contratto alle ore 24 del giorno certificato dall'Impresa mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 8 – VENDITA E CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO E RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovati dall'atto di vendita o dalla procura a vendere - il contraente può chiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.
Il rimborso, **detratta la quota parte di imposte e contributi**, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della copia dell'atto di vendita/procura a vendere e richiesta di interruzione con sottoscrizione dell'apposita appendice.

SOSTITUZIONE PER VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON ALTRO VEICOLO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita o dalla procura a vendere - il contraente può chiedere di sostituire il contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia di nuova acquisizione ed intestato al medesimo proprietario. Se l'operazione prevede una variazione di premio, si procede al relativo conguaglio (al netto delle imposte e contributi già versati).

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi.

Non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione.

Articolo 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RIMBORSO DEL PREMIO

Nei casi di:
- **DEMOLIZIONE:** veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
- **ESPORTAZIONE DEFINITIVA:** veicolo radiato dal P.R.A. per esportazione definitiva,

il contraente:
- **informa l'Impresa e consegna copia del "Certificato di rottamazione"** rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici (caso 1 - demolizione) oppure la **certificazione dell'avvenuta restituzione di targhe (o targa) e libretto** (caso 2 – esportazione definitiva);
- **può chiedere alternativamente:**
  - la **sostituzione del contratto,** rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
  - la **risoluzione del contratto** per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, **detratta la quota parte di imposte e contributi**, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della documentazione di cui sopra.
- **assume l'impegno, dall'effetto della risoluzione contrattuale, di non utilizzare e - se del caso - distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi.**

Nel caso di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente a:
- furto totale o rapina senza ritrovamento;
- incendio;
- eventi naturali, eventi sociopolitici;
- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- kasko (nelle varie forme),

il contraente – fatti salvi gli specifici obblighi di denuncia ai fini contrattuali – informa l'Impresa e consegna copia della relativa denuncia.

Il rimborso del premio pagato e non goduto avverrà come di seguito indicato:
1. **premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro perdita totale: il premio è dovuto per l'intera annualità e non viene rimborsato.**
2. **Premio relativo alle altre garanzie non interessate dal sinistro:** il premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – è rimborsato dal giorno di consegna della denuncia di sinistro fino a quello di scadenza del contratto risolto.

ALTRI CASI DI CESSAZIONE DEL RISCHIO (NON DIPENDENTI DA SINISTRO)
Il premio netto è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura.

Articolo 10 – SOSPENSIONE

Non è prevista la sospensione del contratto.

Articolo 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Repubblica di Montenegro e Regno Unito.
L'Impresa specifica che, per quanto riguarda Cipro (membro UE) e Serbia, l'assicurazione vale solo se il sinistro è avvenuto nelle parti di territorio sotto il controllo dei rispettivi governi.

Articolo 12 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato** (*articoli 1892 e 1893 del Codice Civile*).

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Articolo 13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, **il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato** (*articoli 1892 e 1893 del Codice Civile*).

Articolo 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.4.2022

INCENDIO e FURTO AUTOCARRI

Articolo 1 – INCENDIO E FURTO

L'Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; **quelle non indicate sono escluse.**
L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

a) INCENDIO

Sono indennizzabili – con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - **escluse le cose trasportate** - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo, sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto.
- **gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice** o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi e** non di serie.

Se i predetti optional/accessori ed apparecchi audiofonovisivi determinano un aumento del prezzo di listino e/o incrementano il valore del veicolo, il loro equivalente deve essere dichiarato a parte, pena la loro non indennizzabilità.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

b) FURTO TOTALE E PARZIALE

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto.
- **gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice** o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto purché stabilmente fissati al veicolo.

Il valore di optional/accessori di serie, se determina un aumento del prezzo di listino e/o del valore del veicolo, deve essere dichiarato a parte, pena la non indennizzabilità dei danni che li interessano.

Sono inoltre assicurati:

- **i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina.** Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- **i danni conseguenti al tentativo di furto.**

Se previsto dal contratto, resta a carico dell'assicurato lo scoperto indicato in polizza.

Articolo 2 – ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
- incendio doloso;

- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature, nonché sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi se non segua incendio;
- aspirazione di acqua nel motore;
- furto parziale relativo all'asportazione della copertura mobile (telone);
- incendio della copertura mobile (telone) salvo il caso di perdita totale del veicolo;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Articolo 3 - ESTENSIONI GARANZIA INCENDIO PER AUTOCARRI

- **Ricorso terzi da incendio**
  A parziale deroga di quanto previsto dall'***articolo 1 "Incendio e furto"***, l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; **la garanzia opera, entro il limite massimo di euro 200.000,00** indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

- **Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse**
  A parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo ***2 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"***, la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse. **Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).**

Articolo 4 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. **Se non vi provvede dolosamente, perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.**

Articolo 5 – VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE

Il valore assicurato – con il limite del valore commerciale - è quello dichiarato dal contraente e deve comprendere, se stabilmente incorporati nel veicolo, gli optional forniti dalla casa costruttrice, gli accessori e gli eventuali allestimenti speciali

Articolo 6 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto l'impresa si impegna a recepire l'aggiornamento del valore assicurato richiesto dal contraente, fermi restando i limiti di cui all'***articolo 1 "Incendio e furto"***.

Articolo 7 – VALORE DICHIARATO DAL CONTRAENTE E REGOLA PROPORZIONALE

Qualora il valore dichiarato dal Contraente ed indicato nello spazio di polizza relativo al valore del veicolo risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'Impresa risponderà dei danni in proporzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

Articolo 8 – DENUNCIA DI SINISTRO E ADEMPIMENTI

L'assicurato deve:

- **denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile);**
- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;**
- **astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.**

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, danneggiamenti del veicolo assicurato a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione

dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:
- **copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);**
- **certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).**

Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l'assicurato – a proprie spese – è tenuto a consegnare all'Impresa:
- **originale della procura notarile a vendere;**
- **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali** del veicolo (nel caso di rapina, salvo quelle sottratte con violenza).

Inoltre, i seguenti documenti andranno consegnati all'Impresa che, terminati gli accertamenti, li restituirà trattenendone copia:
- **originale del certificato cronologico del P.R.A.** con annotazione della perdita di possesso;
- **originale del certificato di proprietà** con annotata la perdita di possesso, in formato cartaceo o digitale (codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale sul sito www.aci.it),
  oppure
- **originale del documento unico di circolazione.**

Inoltre, se ritenuto necessario, ad integrazione dei documenti di cui sopra, a cura e spesa dell'assicurato, **l'Impresa può richiedere in originale:**
- **dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;**
- **documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera,** nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
L'impresa è autorizzata:
- **ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;**
- **ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;**
- **ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.**

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 9 – RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:
a) **prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'***articolo 1 "Incendio e furto"***;

b) **dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'assicurato potrà optare se:
   1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi ***articolo "Denuncia di sinistro ed adempimenti"***);
   2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente ***articolo 1 "Incendio e furto")***.

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Le opzioni di cui al precedente punto b. potranno essere esercitate dall'Assicurato **entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.**
In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b.1 del presente articolo.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional ed allestimenti assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore all' 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa **l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi ad adempiere a tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.**
  Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori, optional ed allestimenti.
  Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali.
  Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, eventuali optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).
- **In caso di soli danni parziali** le parti riparabili saranno indennizzate corrispondendo le spese necessarie per la riparazione.
  Le parti non riparabili, sostituite con parti nuove, saranno indennizzate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà e usura.

Non verrà applicato alcun degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo nuovo e non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi sei mesi per le batterie, gli pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura e tre anni per tutte le altre parti.

Sia in caso di perdita totale che di soli danni parziali:
- l'ammontare del danno determinato come sopra non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
- **Non sono indennizzabili** le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso e gli altri pregiudizi.
- Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Articolo 11 - RIPRISTINO DEL VEICOLO

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, **non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia,** salvo il consenso dell'Impresa in tal senso. Quest'ultima in accordo con l'Assicurato può:
- fare eseguire riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

Articolo 12 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa:
- rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'articolo 1926 del codice civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo;
- conserva il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti di ogni altro soggetto responsabile, in tutto o in parte, del danno indennizzato.

Articolo 13 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Veicoli con antifurto satellitare - In caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia,

Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina, **rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno.**

Articolo 14 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.4.2022

GARANZIE SPECIALI – VALIDE PER AUTOCARRI

Articolo 1 – ATTI VANDALICI - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

In caso di sinistro **rimane a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale con il minimo** determinato come da Tabella 1 che segue:

Tabella 1

Gruppo territoriale	SCOPERTO		MINIMO SCOPERTO - EURO	
	Peso inferiore/uguale 60 quintali	Peso oltre 60 quintali	Peso inferiore/uguale 60 quintali	Peso oltre 60 quintali
1	15%	20%	700	2.000
2	10%	15%	500	1.500
3	10%	15%	500	1.500

Articolo 2 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
- **danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- **danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;**
- **danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.
Salvo il caso di danno totale al veicolo, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).

Articolo 3 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 4 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.
Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le garanzie/coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio di rinnovo. L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

L'assicurato deve:
- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del Codice Civile);
- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.

In particolare, per i sinistri da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) la corresponsione dell'indennizzo è subordinata:
- alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria italiana consegnandone copia all'Impresa;
- alla consegna delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo se il danneggiamento volontario è causa di perdita totale del veicolo.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
L'autorizzazione data all'Impresa viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 6 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional ed allestimenti assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore all' 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'**assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi ad adempiere a tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa**.
  Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori, optional ed allestimenti.
  Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali.
  Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, eventuali optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).
- **In caso di soli danni parziali** le parti riparabili saranno indennizzate corrispondendo le spese necessarie per la riparazione.
  Le parti non riparabili, sostituite con parti nuove, saranno indennizzate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà e usura.

Non verrà applicato alcun degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo nuovo e non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura e tre anni per tutte le altre parti.

Sia in caso di perdita totale che di soli danni parziali:
- l'ammontare del danno determinato come sopra non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

- **Non sono indennizzabili** le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso e gli altri pregiudizi.
- Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Articolo 7 – TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.4.2022

ASSISTENZA AUTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "*Istruzioni per la richiesta di assistenza*").

Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**
L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori. come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni **non superiori a 60 giorni consecutivi.**
b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
i) Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

j) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
k) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

SOCCORSO STRADALE

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;

- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di **essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa** al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. **In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

INVIO OFFICINA MOBILE

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia *"Soccorso Stradale."*
La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile **fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro**; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.
Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.**
Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RIMBORSO TAXI

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di euro 80,00 per evento.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO – SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.
La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di euro 550,00 per evento.**
Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe economica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto *"VEICOLO SOSTITUTIVO"*, **per un periodo massimo di due giorni.**
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 giorni, con il limite massimo di euro 80,00 al giorno per persona e per evento.**

RECUPERO DEL VEICOLO – RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA, DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.
In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.** Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso **che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.**
Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:
- libretto di circolazione;
- documenti di assicurazione;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

VEICOLO SOSTITUTIVO

La garanzia opera in caso di **guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, quando il veicolo resti immobilizzato in officina e ciò comporti una riparazione di durata pari o superiore alle 8 ore di manodopera certificata**, in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.
Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo **ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.**
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata:
- **per autovetture e camper**: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc.;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li**: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.**

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Viene assegnato un giorno di veicolo sostitutivo ogni 8 ore di manodopera, **fino ad un massimo di sette giorni.**
L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.
La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

AUTONOLEGGIO – SCONTI E AGEVOLAZIONI

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.
Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. **I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.**

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino all'importo massimo di euro 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.
La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di euro 500,00** per sinistro. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

SEZIONE C - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, **per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che venga inoltrata via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.
Il veicolo sostitutivo messo a disposizione sarà il seguente:

- **per autovetture e camper**: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 c.c.**;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li**: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.**

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive

quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore il veicolo a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione *"Assistenza alla mobilità"*. L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo sostitutivo a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di euro 80,00 per evento.** La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITA' A SEGUITO DI FURTO DEL BAGAGLIO IN VIAGGIO

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato.** La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, **fino alla concorrenza del massimale di euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.** Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

SEZIONE D - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE: le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite **fino a euro 200,00 per evento.** Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Condizioni di assicurazione MOD. AZ1

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati **a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.**

TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.
I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.
I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato **superiore a 48 ore** o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.
Inoltre, in caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società **fino a 10 giorni, col limite massimo di euro 80,00 al giorno.**
In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde** **800 68 68 68**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** **+39 02 26 609 133**
- **Fax** **+39 02 70 630 091**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Allianz

I SERVIZI DI ASSISTENZA

Cosa sapere, cosa fare

L'Assistenza Auto è un valido aiuto in caso di **incidente, incendio, esplosione o scoppio, rottura, scoppio o foratura pneumatici.**

Servizi affidabili e professionali, sui quali contare **tutti i giorni, 24 ore su 24**, per viaggiare più sicuri e tranquilli.

Conserva in auto questo foglio con i recapiti telefonici da contattare in caso di emergenza e le risposte alle domande più frequenti sui servizi prestati.

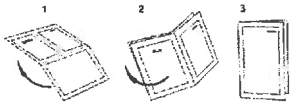

Assistenza Auto - luglio 2019

SAAUT01M 819

Allianz

Allianz

I principali Servizi di Assistenza della tua polizza

- Carro attrezzi
- Veicolo sostitutivo
- Rimborso del taxi
- Officina mobile per riparare il veicolo sul posto
- Rimborso spese di rientro o proseguimento del viaggio
- Spese di soggiorno
- Recupero del veicolo, rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale
- Invio pezzi di ricambio all'estero
- Anticipo cauzione penale all'estero

Importante: se chiami il **800.68.68.68** tieni a portata di mano questi dati:

- Contraente: DITTA BIOENERGYTECH S.R.L.
- Targa/Telaio GJ218RW
- Polizza n. 556741846

Comunica all'operatore la tua posizione e verifica con lui se il servizio richiesto è previsto dalla tua polizza.

Allianz Partners

Allianz Partners

Scarica l'App AllianzNOW e utilizza in tempo reale la tua protezione

Basta un click e sei subito localizzato.

In alternativa, contatta il numero verde comunicando la tua posizione.

Numero Verde **800-688688**

Dall'estero +39 02 26 609 133

I SERVIZI DI ASSISTENZA

domande e risposte

Cosa devo fare in caso di emergenza?

Chiamare subito la Centrale Operativa al numero verde gratuito 800.68.68.68, attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24. Il numero per chiamare dall'estero è +39.02.26.609.133. Oltre alla tua posizione, ti verranno richiesti i dati del veicolo e della tua polizza che trovi sul fronte di questa comunicazione.

Quando è previsto l'invio del carro attrezzi?

Quando il veicolo assicurato non è in condizione di circolare autonomamente a seguito di incidente stradale, guasto meccanico od elettrico, incendio, esplosione o scoppio, tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto, batteria scarica, esaurimento del carburante, rottura o foratura dei pneumatici, rottura del cristallo del parabrezza.

L'assistenza vale anche per i piccoli imprevisti?

Sì. Quando non è necessario l'invio del carro attrezzi, la Centrale Operativa può organizzare l'invio sul posto di un'officina mobile nel caso dei piccoli imprevisti che non permettano al veicolo di muoversi autonomamente. E' il caso del guasto, della batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura dei pneumatici. Il costo è a carico della Società fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Puoi richiedere anche il montaggio e lo smontaggio delle catene da neve (con costi a tuo carico).

Posso richiedere il recupero del veicolo dopo le riparazioni?

Sì. Quando il traino del veicolo è organizzato dalla centrale operativa e le riparazioni richiedono almeno 32 ore di manodopera certificata, hai diritto ad un biglietto di andata, ferroviario di prima classe o aereo in classe turistica, per recuperare il mezzo.
In alternativa puoi richiedere il trasporto del veicolo, dal luogo dell'immobilizzo sino all'officina più vicina alla tua residenza e i costi sono a carico della società.
Se desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrai sostenere l'eventuale maggior costo.

Quando posso richiedere un veicolo sostitutivo?

Quando in caso di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata il veicolo resti immobilizzato in officina e ciò comporti una riparazione di almeno 8 ore di manodopera così come definita nelle condizioni di assicurazione.

E se mi trovo all'estero?

All'estero sono previsti alcuni servizi in più. Quando devi fare delle riparazioni al veicolo e hai bisogno di pezzi di ricambio irreperibili in loco, la Centrale Operativa provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. Quando la Centrale Operativa ha autorizzato l'invio del carro attrezzi, hai diritto all'anticipo delle spese di prima necessità fino a Euro 500,00.
Quando, a seguito di incidente stradale, le Autorità locali dispongono il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa anticipa la cauzione penale fino all'importo del massimale indicato nelle condizioni di assicurazione.

Quali sono i servizi di assistenza sanitaria?

Il conducente ed i passeggeri beneficiano di numerosi servizi di assistenza sanitaria in caso di infortunio conseguente a incidente stradale: rimborso spese di emergenza, rientro sanitario tramite mezzo idoneo ed eventualmente équipe medica a bordo, organizzazione del trasferimento ad un centro ospedaliero altamente specializzato, rimpatrio dei figli minori di 15 anni, rimborso spese di viaggio e di soggiorno per un familiare, rimpatrio della salma in caso di decesso.

Cosa devo fare per ottenere il rimborso delle spese sostenute?

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, Casella Postale 302, Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI) e dovrà essere accompagnata dal numero di autorizzazione al rimborso fornito dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, codice IBAN, codice fiscale e i giustificativi di spesa in originale.

Per ulteriori informazioni consulta le condizioni di Assicurazione alla sezione DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI.